



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA ESERCITATI CON VEICOLI

(Art. 4, comma 1 e 2, della L.R. 5 agosto 1996, n. 27)

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità	pag. 3
Art. 2 - Commissione consultiva	pag. 3
Art. 3 - Modalità di funzionamento	pag. 3

CAPO II – Numero, tipo e dotazioni dei veicoli a ogni singolo servizio

Art. 4 - Numero dei veicoli	pag. 5
Art. 5 - Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente	pag. 5
Art. 6 - Controllo dei veicoli	pag. 5

CAPO III – Modalità per lo svolgimento del servizio

Art. 7 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente.....	pag. 6
Art. 8 - Obblighi del conducente	pag. 6
Art. 9 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente	pag. 6
Art. 10 - Diritti dei conducenti a noleggio con conducente	pag. 7
Art. 11 - Divieti per noleggio con conducente	pag. 7
Art. 12 - Avaria del veicolo.....	pag. 7
Art. 13 - Mezzi di scorta	pag. 7

CAPO IV – Tariffe per il servizio n.c.c.

Art. 14 - Tariffe	pag. 8
-------------------------	--------

CAPO V – Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per servizio di noleggio con conducente

Art. 15 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 9
Art. 16 - Impedimenti soggettivi	pag. 9
Art. 17 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.....	pag. 10
Art. 18 - Contenuti del bando di concorso	pag. 10
Art. 19 - Presentazione delle domande	pag. 10
Art. 20 - Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio delle autorizzazioni	pag. 11
Art. 21 - Validità della autorizzazioni	pag. 11
Art. 22 - Inizio del servizio	pag. 11
Art. 23 - Figure giuridiche	pag. 12
Art. 24 - Trasferibilità delle licenze per atto tra vivi	pag. 12
Art. 25 - Trasferibilità dell'autorizzazione per mortis causa del titolare	pag. 12
Art. 26 - Collaborazione familiare	pag. 13
Art. 27 - Ferie	pag. 13

CAPO VI – Illeciti e sanzioni

Art. 28 - Sanzioni.....	pag. 14
Art. 29 - Diffida.....	pag. 14
Art. 30 - Sospensione dell'autorizzazione	pag. 14
Art. 31 - Sospensione cautelare dal servizio	pag. 14
Art. 32 - Decadenza dell'autorizzazione.....	pag. 15
Art. 33 - Revoca dell'autorizzazione	pag. 15

CAPO VII – Norme finali

Art. 34 - Modificazioni allo schema-tipo di regolamento comunale	pag. 16
--	---------

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 (*Finalità*)

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di seguito denominato n.c.c., intesi quali autoservizi pubblici non di linea eserciti con veicoli (autovetture, motocarrozze, veicoli a trazione animale).

2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:

- a) il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) i criteri per la fissazione delle tariffe;
- d) i requisiti e le condizioni per il rilascio e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 2 (*Commissione consultiva*)

1. È istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con veicoli di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione esprime parere sugli argomenti di cui all'articolo 1, comma 2.

3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta comunale ed è composta da:

- a) il Sindaco o l'Assessore delegato in materia, in qualità di Presidente;
- b) un dipendente comunale;
- c) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente;
- d) n. 1 rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) n. 1 rappresentante delle associazioni degli utenti.

4. Il provvedimento di costituzione può prevedere la nomina di un sostituto per i rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) del comma 3.

5. Per i componenti designati dall'esterno la durata in carica è quinquennale.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

7. In caso di mancata designazione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune o di rifiuto espresso di designazione, la Giunta comunale procede ugualmente alla costituzione della Commissione con i componenti designati. È fatta salva la successiva integrazione dei componenti della Commissione secondo la composizione prevista dal comma 3.

Art. 3 (*Modalità di funzionamento*)

1. La Commissione viene convocata dal Presidente con avviso inviato almeno tre giorni prima e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Gli argomenti sono inseriti all'ordine del giorno d'ufficio e su richiesta dei componenti.

2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

4. È causa di decadenza dalla qualità di componente della Commissione l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della medesima.

5. I verbali delle sedute sono approvati nel corso della seduta successiva alla quale si riferiscono.

6. Qualora i componenti della Commissione cessino dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa sono sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina.

CAPO II
Numero, tipo e dotazioni dei veicoli a ogni singolo servizio

Art. 4
(Numero dei veicoli)

1. Nel territorio comunale di Santa Maria la Longa:
 - a) l'autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente è fissata in **una sola vettura**.
2. Il numero dei veicoli da adibire al servizio è modificato con deliberazione del Consiglio comunale previo parere della Commissione di cui all'articolo 2.

Art. 5
*(Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire
al servizio di noleggio con conducente)*

1. L'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile ed esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta NOLEGGIO nonché una targa posteriore recante la dicitura COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA, lo stemma del Comune, la scritta N.C.C. e il numero assegnato all'autorizzazione. I contrassegni e le targhe devono essere conformi ai bozzetti depositati presso l'ufficio comunale competente.

2. La targa posteriore deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni: cm 8 x cm 10;
- b) fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA e con caratteri di colore nero per la scritta N.C.C., lo stemma del Comune e il numero dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 6
(Controllo dei veicoli)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Ministero dei trasporti e della navigazione, i veicoli da adibire al servizio di n.c.c. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, al controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il competente ufficio comunale si avvale della polizia municipale per l'esercizio del controllo.

CAPO III

Modalità per lo svolgimento del servizio

Art. 7

(Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente)

1. Lo stazionamento delle autovetture di n.c.c. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utente.

2. Il Sindaco o l'Assessore delegato individua, con proprio provvedimento, le aree pubbliche in cui possono stazionare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente qualora nel Comune non sia esercitato il servizio taxi.

Art. 8

(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti dei veicoli in servizio n.c.c. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;
- d) entrare con i veicoli su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione alle norme del Codice della strada;
- e) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione, la licenza o l'autorizzazione comunale; detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza pubblica, debbono essere tenuti aggiornati;
- h) avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso ed essere sempre curati nella persona;
- i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio comunale;
- l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- m) comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune;
- n) comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
- o) osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 9

(Obblighi specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente)

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 8, l'esercente il servizio n.c.c. ha l'obbligo di:

- a) effettuare le prenotazioni presso le rispettive rimesse;
- b) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo e ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;

- c) comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
- d) riportare il veicolo nella rimessa, non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Art. 10

(Diritti dei conducenti di noleggio con conducente)

1. I conducenti n.c.c. durante l'espletamento del servizio hanno il diritto di richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito.

Art. 11

(Divieti per noleggio con conducente)

1. È fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico di n.c.c. di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o mangiare durante la corsa;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- f) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme vigenti;
- g) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- h) trasportare animali di loro proprietà;
- i) applicare nel veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea.

Art. 12

(Avaria del veicolo)

1. Qualora, per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 13

(Mezzi di scorta)

1. La sostituzione temporanea dei veicoli, ammessa solo nel caso di indisponibilità per manutenzione o avaria opportunamente documentata, è consentita per il solo periodo di fermo dei veicoli purché gli stessi abbiano le medesime caratteristiche.

CAPO IV
Tariffe per il servizio n.c.c.

Art. 14
(Tariffe)

1. Le tariffe del servizio n.c.c. sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale previo parere della Commissione in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.

2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio n.c.c. è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

3. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo in lingua italiana e, facoltativamente, in altre lingue.

CAPO V
**Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
per servizio di noleggio con conducente**

Art. 15
(Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'articolo 16;
- d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- f) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27.

2. Per l'esercizio del servizio n.c.c. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita a usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.

3. In ogni caso l'Amministrazione comunale, può procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione di cui all'articolo 16.

4. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16
(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

- e) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti);
- f) l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- g) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- i) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

Art. 17

(Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. viene rilasciata in seguito a pubblico concorso e fino a copertura del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio, determinati ai sensi dell'articolo 4, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo.

2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una carenza del numero dei veicoli di cui al comma 1 si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo concorso.

3. Il concorso è bandito dalla Giunta comunale.

4. Non è riconosciuta la validità di licenze rilasciate da altri Comuni.

5. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

Art. 18

(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenze a parità di punteggio;
- e) la valutazione dei titoli.

Art. 19

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione n.c.c. devono essere presentate al Sindaco, su carta legale, nelle forme di legge.

2. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ove consentito:

- a) certificazione di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;
- b) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme;
- c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- e) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente

regolamento;

- f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
- g) dichiarazione di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione ovvero dichiarazione di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o l'autorizzazione;
- h) dichiarazione di impegno a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione, il certificato attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per lo svolgimento dell'attività di noleggiatore, pena la revoca della licenza o della autorizzazione;
- i) dichiarazione di disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo in caso di rilascio di autorizzazione n.c.c.

4. Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere e) e f) e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 16.

Art. 20

(Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio delle autorizzazioni)

1. Il competente ufficio comunale procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni disponibili.

2. L'Amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di sessanta giorni idonea documentazione di quanto necessario per il rilascio della licenza o autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 21

(Validità delle autorizzazioni)

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Ai fini del comma 1, entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, n. 15 attestante il permanere dei requisiti di cui all'articolo 15 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 16. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

3. L'eventuale ulteriore documentazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.

4. Il titolare della licenza od autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del termine di cui al comma 3, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 22

(Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, a pena di decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

2. Detto termine può essere prorogato di altri due mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio. L'Amministrazione comunale, previo parere della

Commissione autorizza la proroga della data di inizio del servizio.

Art. 23

(Figure giuridiche)

Articolo 11, legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

1. È consentito conferire l'autorizzazione a uno degli organismi collettivi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1996, n. 27, fermo restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto allo stesso di esercitare una gestione economica collettiva dell'attività autorizzata. Fermo restando che in capo all'organismo collettivo non viene rilasciato alcun titolo (licenza) cumulativo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è necessaria la seguente documentazione:

- a) informazione scritta all'Amministrazione comunale, in carta semplice, del conferimento;
- b) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza o l'autorizzazione;
- c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dalla legge regionale 27 agosto 1996, n. 27.

3. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 giorni apposito nulla osta.

4. Nella licenza o autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento nonché l'eventuale richiesta di recesso.

Art. 24

(Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi)

Articolo 13, legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

1. L'attestazione dell'inabilità o inidoneità al servizio ai fini della trasferibilità per atto tra vivi deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie territorialmente competenti.

2. L'autorizzazione per l'esercizio n.c.c. è anche trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.

Art. 25

(Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare)

Articolo 13, legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

1. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27.

2. Il subentro di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di un anno dalla data del decesso. Nel caso

previsto dal comma 1, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano raggiunto il 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15.

3. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al comma 2 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

4. Il subentrante o il sostituto, ai sensi del comma 2 deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15.

Art. 26

(Collaborazione familiare)

Articolo 14, comma 4, legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

1. La documentazione richiesta ai fini della collaborazione familiare è la seguente:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b), e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 16.

2. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta con atto apposito e ne riporta nota nella licenza o nell'autorizzazione.

3. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rilasciata dal titolare della licenza o autorizzazione.

4. La non conformità dell'attività della collaborazione familiare all'articolo 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art. 27

(Ferie)

Articolo 14, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 1996, n. 27

1. Ogni titolare di autorizzazione di n.c.c. ha diritto, annualmente, a cinquanta giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Nel computo del periodo di ferie sono compresi anche i giorni festivi.

CAPO VI **Illeciti e sanzioni**

Art. 28 *(Sanzioni)*

1. In caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27.

2. Ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento nella misura minima degli importi previsti nelle mani dell'agente accertatore, o entro 60 giorni, nel caso di immediata contestazione della violazione a carico del contravventore. In caso di rifiuto all'oblazione si applicherà la procedura prevista dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 29 *(Diffida)*

1. È soggetto alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale il titolare dell'autorizzazione n.c.c., che sia incorso per la seconda volta nell'arco di un anno in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:

- a) non detenere nel veicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non esercitare con regolarità il servizio;
- c) non mantenere il veicolo in condizioni di decoro;
- d) non tenere un abbigliamento decoroso nello svolgimento del servizio e non essere curato nella persona;
- e) procurarsi il servizio nel territorio di altri Comuni per il servizio n.c.c.;
- f) fermare il mezzo, interrompere il servizio, deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- g) con riferimento al servizio n.c.c. mutare l'indirizzo della rimessa, del pontile, dello specchio d'acqua nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione.

Art. 30 *(Sospensione della licenza o della autorizzazione)*

1. La licenza o l'autorizzazione può essere sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) violazione dell'articolo 11, lettera c);
- c) violazione dell'articolo 11, lettera g), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
- d) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- e) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- f) violazione dell'articolo 26, comma 4.

2. La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di mesi uno, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 29 nell'arco di due anni.

3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza od autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo.

Art. 31 *(Sospensione cautelare dal servizio)*

1. È facoltà del Sindaco sospendere dal servizio il titolare di autorizzazione n.c.c. e/o i legittimi sostituti qualora siano soggetti a procedimento penale per reati di particolare gravità.

Art. 32

(Decadenza della licenza e dell'autorizzazione)

1. Il Sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 22;
- b) per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 22 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 25.

Art. 33

(Revoca della licenza o della autorizzazione)

1. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:

- a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
- c) per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
- d) quando in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 e dal presente Regolamento;
- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 30;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione alle disposizioni contenute all'articolo 16, lettera i);
- g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- h) quando in capo al titolare si configuri un impedimento soggettivo di cui all'articolo 16;
- i) quando la stessa sia stata ceduta in violazione delle norme contenute negli articoli 24 e 25;
- l) per violazione dei divieti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere e) ed f).

CAPO VII
Norme finali

Art. 34

(Modificazioni allo schema-tipo di Regolamento comunale)

1. Eventuali modifiche allo schema-tipo di Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea approvate dalla Giunta regionale sono recepiti dall'Amministrazione comunale entro 180 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto consiliare n. 23 del 30.3.2010, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 6.4.2010 al 21.4.2010, e modificato con atto consiliare n. 10 del 12.4.2012 pubblicato all'albo pretorio dal 17.4.2012 al 2.5.2012.

Divenuto esecutivo in data 12.4.2012.

Santa Maria la Longa, lì 3.5.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mariangela Della Marina